

Previdenza

Ingegneri ed architetti ... precisi e puntuali anche sul tema pensionistico

di Alberto Cauzzi e Silvin Pashaj

"Il 2012 ci ha visti impegnati nella nostra Riforma che, come sapete, rappresenta una vera 'rivoluzione'.

Dopo un lungo e non facile percorso, durante il quale abbiamo superato con successo anche lo stress test voluto dal Ministro Fornero, sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre è stato finalmente pubblicato il comunicato del Ministero del Lavoro che sancisce la Riforma di Inarcassa.

Grazie ad un sistema innovativo e all'avanguardia raggiungiamo una sostenibilità strutturale, ossia un equilibrio permanente tra entrate contributive e uscite previdenziali, a garanzia di tutti gli iscritti, che va ben oltre i 50 anni richiesti dal Decreto 'Salva Italia'.

La Riforma, garantendo agli iscritti previdenza e assistenza nel nome dell'equità tra le generazioni, salvaguarda le aspettative solidaristiche del sistema previdenziale: dal mantenimento della pensione minima per gli iscritti meno abbienti, al riconoscimento di un accredito figurativo per le contribuzioni ridotte degli iscritti giovani; dalla flessibilità di uscita pensionistica, al contributo volontario aggiuntivo per chi intende migliorare il proprio profilo previdenziale. Misure che assicurano la necessaria tutela sia ai più anziani sia alle giovani generazioni. La Riforma, grazie anche alla nuova pensione unificata, consentirà un'uscita flessibile sin dai 63 anni (anticipata) e fino ai 70 (posticipata), calcolata con metodi di equivalenza previdenziale. Una riforma versatile dunque, che protegge anche l'equità intracategoriale, asseconda i cambiamenti dello stile di vita nell'età pensionistica adattandosi alle esigenze di tutti noi.

Il metodo di calcolo contributivo ci chiama ad un ruolo più attivo e consapevole rispetto alle leve da utilizzare per costruire le nostre pensioni, valorizzando le specificità del percorso professionale e retributivo di ingegneri e architetti liberi professionisti e le caratteristiche del sistema di riferimento di Inarcassa".

Così la presidente Paola Muratorio presenta, sul sito di Inarcassa, una riforma tra le più incisive ed articolate del panorama della previdenza obbligatoria delle casse professionali. Una riforma che ha introdotto, per mantenere la sostenibilità di lungo periodo, il sistema di calcolo contributivo, dal 2013 (quindi con l'applicazione per molti iscritti del pro-rata), aggiungendo però caratteristiche e peculiarità proprie e distintive quali:

- la rivalutazione dei contributi, che avviene nel sistema contributivo in base alla variazione media quinquennale del monte redditi degli iscritti alla Cassa (c.d. "Pil Inarcassa"), con un valore minimo pari all'1,5%. Simile ma non uguale al sistema contributivo INPS. È inoltre prevista la possibilità di un'ulteriore rivalutazione con parte del rendimento realizzato sul patrimonio della Cassa, subordinatamente ovviamente alla verifica della sostenibilità;
- i coefficienti di trasformazione in rendita del montante maturato sono specifici (in linea cioè con la speranza di vita media propria degli iscritti a Inarcassa), applicati "per coorte", cioè per anno di nascita e non solo per età (per garantire una maggiore equità all'interno di ogni generazione).

La rivoluzione più importante è certamente l'introduzione di questo nuovo sistema di calcolo, ma altre più o meno importanti novità sono state vagliate e apportate, sempre tendendo a garantire un minimo di equità nel patto intergenerazionale. E più precisamente:

- la destinazione a previdenza di parte del contributo integrativo, che permette di garantire prestazioni contributive più adeguate;
- il mantenimento della pensione minima anche nel metodo contributivo, subordinata ad alcuni vincoli;
- la flessibilità di uscita da 63 a 70 anni, per assicurare una pensione adeguata alle proprie esigenze, in quanto l'importo è funzione crescente dell'età al pensionamento. L'età ordinaria rimane di 65 anni per il 2013 e aumenta gradualmente negli anni successivi;
- la destinazione a previdenza dell'intera aliquota del 14,5% di contributo soggettivo, ivi compreso lo 0,5% che la riforma 2008 prevedeva per l'assistenza, ora finanziata con i restanti contributi;
- la "retrocessione" del contributo integrativo in funzione decrescente dell'anzianità maturata nel metodo retributivo, così da favorire l'equità fra generazioni;
- il riconoscimento di un accredito figurativo da destinare ai montanti individuali, per i periodi di agevolazione contributiva riconosciuta ai giovani iscritti;
- la contribuzione facoltativa aggiuntiva, per incrementare la pensione (in base alla "propensione" al risparmio previdenziale del singolo associato);
- dal 1° gennaio 2013, è prevista la corresponsione del contributo integrativo anche nella fatturazione tra professionisti iscritti, associazioni o società (di professionisti e di ingegneria), per assicurarne la "retrocessione" sui montanti individuali anche a coloro che prestano la propria attività a favore di altri professionisti. Al fine di evitare la duplicazione della contribuzione, i professionisti possono dedurre dal totale del contributo integrativo dovuto a Inarcassa in base al proprio volume d'affari annuo calcolato ai fini Iva, il contributo integrativo corrisposto.

Una serie di interventi ed iniziative dobbiamo

constatare di spessore e di finezza decisamente elevati. Attenzione e sensibilità dimostrate inoltre da Inarcassa anche per una pregevole iniziativa, targata 2013, relativa ad un road show itinerante, che prevede 12 appuntamenti in tutta Italia, in cui gli esperti illustreranno le caratteristiche salienti della riforma agli aderenti, iniziativa di indubbia efficacia ed utilità dal punto di vista comunicazionale.

Ma vediamo in dettaglio gli aspetti salienti che, occorre sottolinearlo, riguardano la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, i cui iscritti sono 165.000 (anno 2012), di cui il 40% ha meno di 40 anni di età, mentre i pensionati sono oltre 14.500. Il patrimonio ammonta a 6,5 miliardi di euro al 31 dicembre 2012. Un rapporto quindi ad oggi di 1 pensionato ogni 11 lavoratori attivi, situazione apparentemente rosea e florida, ma che giustamente non fa dormire sonni tranquilli per gli sviluppi prospettici.

La contribuzione

Esistono tre tipologie, come per la gran parte dei professionisti, di contribuzione. Un contributo base, definito soggettivo, un contributo integrativo, in base al volume d'affari ai fini IVA, e un contributo facoltativo, atto ad incrementare anche sensibilmente i livelli di copertura attesi, soprattutto per le giovani generazioni. Quest'ultimo, come per gran parte delle altre casse professionali, è la vera e grande sfida dei prossimi anni. Occorre rilevare che tale contribuzione facoltativa non è in conflitto con una eventuale deducibilità relativa ad un contributo di previdenza integrativa. Ecco di seguito uno schema sintetico di massimali e percentuali contributive:

	Fino a 120.000,00	Massimale vol. affari	contributo minimo
Contributo soggettivo	14,5%	-	E. 2.250,00
Contributo integrativo	4%	160.000,00	E. 660,00
Contributo facoltativo	1% - 8,50%	-	E. 180,00
Contributo di maternità			E. 85,00

N.B.

- *Contribuzione soggettiva in % sul reddito professionale dichiarato ai fini dell'imposta sui redditi; integrativa sul volume d'affari ai fini IVA.*
- *Sono previste agevolazioni per i neoiscritti di età inferiore ai 35, per i primi cinque anni di iscrizione, e per i quali il reddito risulti uguale o inferiore al primo scaglione di reddito pensionabile ante riforma (87.000,00 euro).*

Veniamo ora a descrivere i requisiti di accesso alla pensione (quando?) e con che tipologia di calcolo si può ipotizzare l'assegno pensionistico (quanto?).

Pensione di vecchiaia

Requisiti di accesso - sistema misto

Per coloro i quali sono iscritti prima del 2013 sarà in vigore appunto il sistema di calcolo misto, o pro-rata (retributivo sino a fine 2012 e contributivo dal 2013) con requisiti pensionistici leggermente differenti dai contributivi puri, e più precisamente:

- 66 anni di età.
- 30 anni di contribuzione e iscrizione.

Oppure

- 70 anni di età
- qualsiasi contribuzione.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime nel 2023, i sessantasei anni, il requisito contributivo minimo, contestualmente, è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come riportato nella seguente tabella.

Anno di maturazione requisiti	Età minima	Anzianità contributiva minima
2012	65 anni	30 anni
2013	65 anni	30 anni
2014	65 anni e 3 mesi	30 anni e 6 mesi
2015	65 anni e 6 mesi	31 anni
2016	65 anni e 9 mesi	31 anni e 6 mesi
2017	66 anni	32 anni
2018 *	66 anni	32 anni e 6 mesi
2019	66 anni	33 anni
2020	66 anni	33 anni e 6 mesi
2021	66 anni	34 anni
2022	66 anni	34 anni e 6 mesi
2023	66 anni	35 anni

(*) ad iniziare dal 2018 tutti i requisiti di età verranno elevati in proporzione all'incremento registrato della speranza di vita, con scatti di minimo di 3 mesi.

Nel caso di pensione con 70 anni di età, la misura della pensione viene calcolata solo con il sistema contributivo. Per chi inizia a contribuire dal 01/01/2013 e pertanto ricade nel sistema contributivo, il requisito minimo di contribuzione è di soli 5 anni.

Pensione di vecchiaia anticipata

Requisiti di accesso - sistema misto

Rimane in vigore la pensione anticipata (età + anzianità contributiva) con i seguenti requisiti:

- 63 anni di età
- 35 anni di contribuzione effettiva

Per il periodo transitorio di elevazione a 35 anni si veda il paragrafo precedente relativo ai requisiti di anzianità validi per vecchiaia. La quota retributiva di questa prestazione viene penalizzata di circa il 3% per ogni anno di anticipo rispetto all'età di vecchiaia. La pensione di anzianità è abrogata e spetta solo a chi ha maturato quota 97 (somma di età + contribuzione) entro il 2012.

Misura per il calcolo della pensione - sistema misto

$$P = Rp12 * Ac12 * q1 + Mc * ke$$

Componente retributiva

Rp12 - retribuzione pensionabile calcolata come media dei 25 redditi professionali più elevati dichiarati ai fini IRPEF negli ultimi 30 anni (previa rivalutazione ISTAT) antecedenti alla data di introduzione del sistema contributivo anno 2012. Nel caso il numero di anni entro il 2012 fosse inferiore a 30, si esclude dalla media 1 anno

ogni 5, per non più di 4 anni.

Ac12 - anni di contribuzione complessivi maturati fino alla data di introduzione del sistema contributivo nel 2013.

q - rendimento annuo che varia secondo lo schema elaborato nella tabella seguente:

q	da	a
2,00%	0	43.750,00
1,71%	43.750,00	65.950,00
1,43%	65.950,00	76.850,00
1,14%	76.850,00	87.700,00

N.B. - in caso di liquidazione della pensione in forma anticipata, si applica una penalizzazione sulla quota retributiva, nella misura di circa il 3% annuo per ogni anno di anticipo.

Componente contributiva

Mc - Montante contributivo formato dalla capitalizzazione dei contributi annui soggettivi e volontari versati, di quota parte (variabile dal 25% al 50% per generazioni) del contributo integrativo e di eventuali accreditamenti a titolo di ricongiunzione, riscatto, ecc. Il tasso annuo di capitalizzazione è pari alla variazione media quinquennale del monte redditi professionali degli iscritti INARCASSA con un valore minimo pari all'1,5%. Incrementato di una quota discrezionale attribuita dal rendimento del patrimonio INARCASSA.

ke - Coefficiente di trasformazione in rendita in funzione dell'età al momento della pensione ed a prescindere dal sesso.

Misura per il calcolo della pensione - sistema contributivo

Questa prestazione, è utile sottolinearlo, sostituisce anche il precedente rimborso dei contributi quando non si maturano i requisiti di vecchiaia del sistema retributivo.

$$P = (Mc12 + Mc) * ke$$

Mc12 - In caso di ricalcolo contributivo delle annualità antecedenti l'introduzione del sistema contributivo, si considera il contributo soggettivo effettivamente versato ogni anno, rivalutato al tasso del 5% ante 2001 e all'andamento medio del PIL per le annualità succes-

sive sino al 2012. Per le annualità successive segue la rivalutazione base.

Mc12 - Montante contributivo formato dalla capitalizzazione dei contributi annui soggettivi e volontari versati, di quota parte (variabile dal 25% al 50% per generazioni) del contributo integrativo e di eventuali accreditamenti a titolo di ricongiunzione, riscatto, ecc. Il tasso annuo di capitalizzazione è pari alla variazione media quinquennale del monte redditi professionali degli iscritti INARCASSA con un valore minimo pari all'1,5%. Incrementato di una quota discrezionale attribuita dal rendimento del patrimonio INARCASSA.

ke - Coefficiente di trasformazione in rendita in funzione dell'età a prescindere dal sesso.

Misura per la pensione di anzianità

Riduzione dell'importo della pensione in funzione dell'età

La pensione di anzianità è determinata con i criteri previsti per il calcolo della pensione di vecchiaia. Al valore così ottenuto si applica il coefficiente di riduzione corrispondente all'età dell'avente diritto alla data di decorrenza del trattamento, sotto indicato:

Età di pensionamento	Coefficiente di riduzione
58	17,3%
59	15,3%
60	13,1%
61	10,8%
62	8,4%
63	5,8%
64	3,0%


Conclusioni

Una riforma pesante, ma che tenta di salvaguardare con equità le nuove generazioni. L'intervento di un novo metodo di calcolo che sicuramente produrrà tassi di sostituzione attesi più bassi, a fronte di un contributo facoltativo che, pena gli sforzi della cassa, stenterà probabilmente a decollare, come già è successo ad altre casse partite molto tempo prima.

Architetto o Ingegnere professionista - anno di inizio attività a 27 anni

Anno di nascita	Anno di inizio lavoro	reddito netto	Anno di pensionamento	Età alla pensione	Anzianità contributiva	TS
1955	1982	€ 60.000,00	2020	63	36	48,8%
1965	1992	€ 45.000,00	2030	65	37	45,8%
1975	2002	€ 40.000,00	2040	66	39	45,1%
1985	2012	€ 40.000,00	2050	67	40	44,3%

Tassi di sostituzioni attesi per diverse età (Ingegnere/Architetto uomo - inizio attività a 27 anni)



Come si evince dal grafico allegato la pensione degli ingegneri ed architetti non è sufficiente a coprire il reddito di sopravvivenza necessario. Occorre quanto prima intraprendere una opzione integrativa di previdenza complementare.

Articolo a cura di:



Strumenti e Metodi per la Consulenza nel Mercato Assicurativo - Previdenziale - Finanziario
www.epheso.it

La Corte di giustizia UE sugli accordi stipulati con concessionari-intermediari e aut carrozzieri

Ai sensi dell'art. 101, § 1, TFUE gli accordi, mediante i quali alcune società di assicurazioni del ramo automobilistico pattuiscono bilateralmente - o con concessionari automobilistici operanti quali officine di riparazione, o con un'associazione di rappresentanza di tali concessionari - la tariffa oraria dovuta dalla società assicurativa per la riparazione di veicoli assicurati presso di essa (prevedendo che tale tariffa dipenda, tra l'altro, dal numero e dalla percentuale di contratti di assicurazione commercializzati dal concessionario quale intermediario di detta società) possono essere considerati come una restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi della disposizione sopra citata. Ciò qualora, a seguito di un esame individuale e concreto del contenuto e dell'obiettivo di tali accordi, nonché del contesto economico e giuridico nel quale essi si collocano, risulti che gli stessi sono, per loro propria natura, dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza su uno dei due mercati interessati.

La Corte di Giustizia rileva come simili accordi istituiscano un collegamento tra due attività - la riparazione dei veicoli e l'intermediazione di polizze - in via di principio indipendenti. Ciò non toglie, tuttavia, che simili accordi possano essere per loro natura dannosi per il buon funzionamento del gioco della concorrenza in entrambi i mercati interessati, a nulla rilevando che parti di tali accordi non siano operatori concorrenti (ben potendo le c.d. intese verticali avere un potenziale restrittivo della concorrenza particolarmente elevato). Alla luce di tale pronuncia - occorre rimarcarlo - vi è già chi ha sostenuto la potenziale illegittimità degli accordi convenzionali (tra imprese assicurative e reti di autoriparatori) in forza dei quali le condizioni delle polizze della rc auto potrebbero essere integrate attraverso l'introduzione di apposite clausole di risarcimento in forma specifica. Al di là dei facili allarmismi, va considerato come, in realtà, la pronuncia in oggetto si occupi di una interazione convenzionale - tra autoriparatori ed assicuratori - del tutto particolare, e che potremmo definire "a doppia mandata" (in quanto operante sia sul versante del collocamento dei prodotti assicurativi che sul convenzionamento degli interventi di riparazione).

Corte di Giustizia, sez. I, 14 marzo 2013, n. C-32/11; in "Danno e responsabilità" n. 4/2013

Utile a sapersi